



L'avvocato generale Szpunar propone alla Corte di limitare all'ambito dell'Unione europea la deindicizzazione alla quale devono procedere i gestori di motori di ricerca

Con decisione del 21 maggio 2015, la presidente della Commission nationale de l'informatique et des libertés (Francia) (Commissione nazionale per l'informatica e le libertà, in prosieguo: la «CNIL») ha diffidato Google ad applicare, allorché accoglie una richiesta di una persona fisica diretta a far eliminare i link verso pagine Internet dall'elenco dei risultati visualizzato in esito ad una ricerca effettuata a partire dal suo nome, la suddetta eliminazione in tutte le estensioni di nome di dominio del suo motore di ricerca.

Google si è rifiutata di dare seguito a tale diffida, limitandosi ad eliminare i link in questione dai soli risultati visualizzati in esito a ricerche effettuate a partire dai nomi di dominio corrispondenti alle varianti del suo motore di ricerca negli Stati membri dell'Unione europea. Inoltre, la CNIL ha considerato insufficiente la proposta complementare di cosiddetto «blocco geografico» – presentata da Google dopo la scadenza del termine di cui alla diffida – consistente nell'eliminare la possibilità di accedere, a partire da un indirizzo IP che è reputato essere ubicato nello Stato di residenza della persona interessata, ai risultati controversi in esito ad una ricerca effettuata a partire dal nome di quest'ultima, indipendentemente dalla variante del motore di ricerca interrogata dall'utente.

Dopo aver constatato che Google, nel termine impartito, non si era conformata alla suddetta diffida, la CNIL, con delibera in data 10 marzo 2016, ha irrogato nei suoi confronti una sanzione, resa pubblica, di EUR 100 000. Con ricorso proposto dinanzi al Conseil d'État (Consiglio di Stato francese), Google ha chiesto l'annullamento della suddetta delibera. Il Conseil d'État ha deciso di sottoporre alla Corte diverse questioni pregiudiziali.

Nelle sue conclusioni odierne l'avvocato generale Maciej Szpunar esordisce con l'indicare che le disposizioni del diritto dell'Unione applicabili alla presente fattispecie¹ non regolano espressamente la questione della territorialità della deindicizzazione. Egli ritiene quindi che sia necessaria una differenziazione a seconda del luogo a partire dal quale è effettuata la ricerca. Infatti, le richieste di ricerca effettuate al di fuori del territorio dell'Unione europea non dovrebbero essere interessate dalla deindicizzazione dei risultati di ricerca. Egli non è quindi favorevole ad un'interpretazione delle disposizioni del diritto dell'Unione così ampia che queste abbiano effetto oltre l'ambito territoriale dei 28 Stati membri. L'avvocato generale sottolinea infatti che, pur se effetti extraterritoriali sono ammessi in determinati casi, riguardanti il mercato interno, chiaramente delimitato – ad esempio in materia di diritto della concorrenza o di diritto dei marchi – per la natura stessa di Internet, che è su scala mondiale ed è presente ovunque in pari misura, tale possibilità non è comparabile.

Secondo l'avvocato generale, occorre effettuare un bilanciamento del diritto fondamentale all'oblio con il legittimo interesse del pubblico ad avere accesso all'informazione ricercata. Secondo

¹ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag.31).

l'avvocato generale, infatti, ove si ammettesse una deindicizzazione mondiale, le autorità dell'Unione europea non sarebbero in grado di definire e determinare il diritto a ricevere informazioni, e ancor meno di effettuare un bilanciamento con gli altri diritti fondamentali della protezione dei dati e alla vita privata. Ciò a maggior ragione in quanto siffatto interesse del pubblico ad avere accesso ad un'informazione varierà necessariamente da uno Stato terzo all'altro, secondo la sua ubicazione geografica. Nel caso in cui fosse possibile procedere ad una deindicizzazione su scala mondiale, sussisterebbe il rischio che sia impedito di aver accesso alle informazioni a soggetti che si trovano in Stati terzi e che, per reciprocità, gli Stati terzi impediscano di aver accesso alle informazioni a soggetti che si trovano negli Stati membri dell'Unione.

Nondimeno, in talune situazioni l'avvocato generale non esclude la possibilità di imporre ad un gestore di un motore di ricerca di intraprendere azioni di deindicizzazione a livello mondiale, ma ritiene che ciò non sia giustificato dalla situazione di cui alla presente fattispecie.

Egli propone quindi alla Corte di dichiarare che **il gestore di un motore di ricerca non è tenuto, allorché accoglie una richiesta di deindicizzazione, di effettuare tale deindicizzazione su tutti i nomi di dominio del suo motore affinché, indipendentemente dal luogo a partire dal quale è effettuata la ricerca in base al nome del richiedente, i link controversi non compaiano più.**

L'avvocato generale sottolinea invece che, **una volta che sia stato accertato il diritto a una deindicizzazione all'interno dell'Unione, il gestore di un motore di ricerca deve adottare tutte le misure a sua disposizione per garantire una deindicizzazione efficace e completa, a livello del territorio dell'Unione europea, incluso mediante la cosiddetta tecnica del «blocco geografico» a partire da un indirizzo IP che è reputato essere ubicato all'interno di uno Stato degli Stati membri, e ciò indipendentemente dal nome di dominio utilizzato dall'utente Internet che effettua la ricerca.**

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106